



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it



errea

Sponsor Tecnico Unico

Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 258 /LND del 15/5/2015

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 14 maggio 2015 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

PRESIDENTE: LIVIO PROIETTI
COMPONENTI: CARLO CALABRIA, MASSIMO D'APOSTOLI, FRANCESCO ESPOSITO,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEALE A CARICO DEL PRESIDENTE EVANGELISTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA' ASD SANT'ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1, 2 E 5 DEL C.G.S. E ALLA SOCIETA' PER RESPONSABILITA' DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

Al Comitato Regionale Lazio sono pervenute, a distanza di pochi giorni, due richieste di tesseramento per uno stesso giocatore, Sacco Carlo. In data 19/9/2014 perveniva la richiesta della Società Fontana Liri, ed il calciatore Sacco veniva tesserato nello stesso giorno. In data 22/9/2014 perveniva l'altra richiesta di tesseramento da parte della Società Real Cassino Terra e Lavoro, per il medesimo calciatore.

A questo punto il Comitato Regionale Lazio, in data 16/10/2014 trasmetteva alla Procura Federale, per gli accertamenti del caso, le due richieste di tesseramento pervenute, allegando i fogli di censimento e la documentazione relativa alla Società Fontana Liri.

La Procura Federale espletava gli opportuni controlli sugli atti in possesso, compreso il reclamo preposto dalla Società Sant'Elia Fiumerapido, relativo alla gara contro il Fontana Liri del 21/9/2014, a cui partecipava il calciatore Sacco Carlo nelle fila del Fontana Liri.

Dopodichè la Procura iniziava una serie di audizioni:

- il calciatore Sacco Carlo, i Signori Cristiano Grimaldi, Riccardo Colafrancesco, Vincenzo Valente, Gabriele Colombo e Giuseppe Evangelista, effettuando anche riscontri presso il Centro Elaborazione Dati della L.N.D.

In merito alla posizione del Presidente della Società Sant'Elia Fiumerapido, Signor Giuseppe Evangelista, la Procura ha rilevato come quest'ultimo, contrariamente a quanto dichiarato in sede di audizione, laddove ha sostenuto di aver ricevuto una telefonata anonima, dopo la disputa della gara in questione, che lo avvisava della posizione irregolare del calciatore Sacco, abbia invece sostenuto la conoscenza della presunta irregolarità del calciatore, già durante la gara. Infatti dalle testimonianze dei Signori Cristiano Grimaldi – presidente del Fontana Liri – e Riccardo Colafrancesco – segretario della stessa Società, entrambi presenti alla gara in argomento, risulta che l'Evangelista, già in quella occasione, dichiarava di essere a conoscenza della presunta irregolarità del tesseramento del Sacco.

Ed è per tale motivo che il 26/9/2014 l'Evangelista, che si era procurato il doppio tesseramento, proponeva il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale, per ottenere la vittoria a tavolino.

Dall'analitica istruttoria svolta dalla Procura è risultato che i soggetti autorizzati a scaricare dal sito del Comitato Regionale Lazio la modulistica, ai fini delle richieste di tesseramento, per la Società Real Cassino erano il presidente Valente Vincenzo, Diego Capitani e Gabriele Colombo e Giuseppe Evangelista, già presidente della Società Città di Pignaro, poi ceduta al Signor Valente Vincenzo, che ne aveva poi mutato la denominazione in Real Cassino Terra e Lavoro. L'Evangelista ha ammesso anche che è stato in possesso delle credenziali per un paio di giorni dopo l'assemblea di giugno 2014, per il passaggio ai nuovi soci degli atti contabili.

Ciò veniva smentito, in quanto il Centro Elaborazione Dati della L.N.D. è risultato che le modifiche della password è avvenuta solamente il 25/11/2014 alle ore 23,55. Pertanto l'Organo Inquirente ha potuto affermare che l'Evangelista è rimasto in possesso delle credenziali della Società Real Cassino, sino a tale data, potendo così operare nel sito Web della F.I.G.C. L.N.D.

Tutto ciò si è potuto rilevare dai movimenti e dai tabulati inviati, per cui è stato possibile verificare che il modulo relativo al caso in discussione, è stato scaricato immediatamente dopo la partita Sant'Elia Fiumerapido – Fontana Liri del 21/9/2014, la cui richiesta è stata ricevuta dal Comitato Regionale Lazio il 22/9/2014 alle ore 9,30. La Procura ha anche accertato che il calciatore Sacco ha negato di aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento per il Real Cassino e che i testimoni delle predette Società, sono stati tutti concordi nell'affermare che le firme apposte sul citato modulo erano apocriefe e che nessuno di loro aveva mai scaricato il modulo dal sito F.I.G.C. L.N.D. Per tutto sopra quanto scritto, la Procura ha deferito a questo Tribunale Federale il Signor Evangelista Giuseppe, presidente della Società Sant'Elia Fiumerapido per violazione dell'art. 7 comma 1-2 e 5 del C.G.S. e la Società predetta, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per quanto ascritto al suo presidente Evangelista Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale ha disposto per giorno 14/5/2015 la discussione dei deferimenti in questione.

Alla riunione è presente per la Procura Federale Territoriale l'avv. Gianmaria Camici, mentre per i deferiti nessuno è comparso, né sono state presentate note difensive.

In via preliminare si rigetta la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dal Signor Evangelista Giuseppe tramite fax dell'11/5/2015.

La Procura richiamandosi all'atto di deferimento ed alla documentazione ad esso allegata conclude chiedendo per il Signor Evangelista Giuseppe 3 anni di inibizione e per la Società Sant'Elia Fiumerapido l'ammenda di € 5.000,00 e penalizzazione di 6 punti in classifica.

Questo Tribunale Federale ritenuto che per quanto riguarda la sanzione da irrogare al tesserato, la richiesta dell'Organo Inquirente sia del tutto congrua, anche in rapporto alla gravità dell'incolpazione e dell'assenza di qualsiasi difesa sia scritta che orale da parte del deferito. Mentre

la sanzione pecuniaria, e richiesta per la Società, appare eccessiva rispetto alla natura ed alla categoria della Società e va ridimensionata secondo il dispositivo;
la penalizzazione anche essa congrua dovrà essere scontata nel prossimo campionato, in quanto inefficace nella corrente stagione. Ciò detto, questo Tribunale Federale

DELIBERA

di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, infliggendo l'inibizione al Presidente della Società Sant'Elia Fiumerapido, Signor Giuseppe Evangelista, per 3 anni, l'ammenda va rideterminata in € 2.000,00 e la penalizzazione di 6 punti dovrà essere scontata nella prossima stagione sportiva, in quanto inefficace nella corrente stagione.
Si comunichi agli interessati.

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 7 maggio 2015 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

PRESIDENTE: LIVIO PROIETTI

COMPONENTI: CARLO CALABRIA, MASSIMO D'APOSTOLI, FRANCESCO ESPOSITO,
GIAMPAOLO PINTO, FEDERICO TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALI A CARICO DEL CALCIATORE SPEZIALI VALERIO PER VIOLAZIONE ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. F.I.G.C. E ART. 46 COMMA 6 C.G.S. F.I.G.C. 39, 48, N.1 E 74 N.O.I.F., A CARICO DEI DIRIGENTI EUFEMI MAURO E ZAMPIERI DANIELE PER VIOLAZIONE ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. F.I.G.C. IN RELAZIONE ARTT. 61 COMMI 1 E 5, E 66 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. E ALLA SOCIETA' P.D. MONTEPACCATO AI SENAI ART. 4, COMMA 2 C.G.S. F.I.G.C.

La Società U.S.D. Lepanto Marino, con nota dell'1/4/2015, segnalava al Comitato Regionale Lazio, che la Società Montespaccato s.r.l. avrebbe utilizzato in alcune gare del Campionato di Promozione, il calciatore Speziali Valerio, in posizione irregolare di tesseramento.

Veniva informata la Procura Federale Territoriale che esperiva le opportune indagini e rilevava che, in effetti, il calciatore Speziali tesserato per la Società Montespaccato dal 22/1/2015, prendeva parte in posizione irregolare, a quattro gare del Campionato di Promozione antecedenti alla data del tesseramento. Infatti dall'esame delle distinte gara è risultato che il calciatore Speziali prendeva parte illegittimamente alle gare del 7/9/2015 contro il Lepanto Marino, il Tormarancio del 28/9/2014, dei Vigili Urbani di Roma del 5/10/2014 e del Casal dei Pini del 26/10/2014. Nelle gare invece contro i Pescatori di Ostia del 21/9/2014 e Dilettanti Falaschi del 4/1/2015 il calciatore in questione, inserito in distinta, tra i calciatori di riserva, non veniva utilizzato.

Accertata l'illegittimità della partecipazione delle gare suddette del calciatore Speziali Valerio, la Procura Federale Territoriale deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il predetto calciatore, i dirigenti Eufemi Mauro, per aver sottoscritto le distinte gara, in qualità di dirigente accompagnatore della Società Montespaccato attestando la regolarità di tesseramento dei calciatori per n. 5 gare e del Signor Zampieri Daniele per le stesse motivazioni per 1 gara e la Società Montespaccato ex art. 4 comma 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta in data 7/5/2015 è presente per la Procura l'avvocato Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente il Signor De Carli Gianluca munito di delega in rappresentanza di tutti i deferiti.

Il Signor De Carli pone l'attenzione che il calciatore Speziali Valerio, già era tesserato per la Società Montespaccato nella decorsa stagione sportiva, è stato quindi utilizzato, perchè il segretario della Società di nuova nomina erroneamente lo svincolava.

Il calciatore Speziali è stato utilizzato solamente per 4 gare ufficiali, mentre in due era stato indicato in distinta come calciatore di riserva non è stato utilizzato.

La Procura federale al di là di quanto sopra, ha insistito nell'atto di deferimento chiedendo per il calciatore Speziali Valerio la squalifica per 3 gare, l'inibizione per 3 mesi a carico del Signor Eufemi Mauro e l'inibizione per giorni 30 al dirigente Zampieri Daniele, nonché alla Società Montespaccato, a titolo di responsabilità oggettiva, 4 punti di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 1.000,00.

Il Tribunale Federale ritenendo che i fatti addebitati sono provati documentalmente e che l'irregolare posizione dei calciatori, anche in assenza di prove del dolo, comporta l'applicazione della penalizzazione di punti proporzionale al numero di gare a cui ha partecipato il calciatore in posizione irregolare, ritiene congrua la richiesta dell'Organo Requirente e dispone quindi in conformità.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili della violazione loro ascritta e di squalificare per 3 gare il calciatore Speziali Valerio, l'inibizione per il Signor Eufemi Mauro per 3 mesi, l'inibizione per il Signor Zampieri Daniele per giorni 30, nonché alla Società Montespaccato, a titolo di responsabilità oggettiva, 4 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 1.000,00.

Si comunichi agli interessati

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 aprile 2015 ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

PRESIDENTE: FRANCESCO ESPOSITO

COMPONENTI: CARLO CALABRIA, MASSIMO D'APOSTOLI, ALDO GOLDONI, FEDERICO TORELLA,

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEL PRESIDENTE ARMANDO DE SIMONE DELLA SOCIETA' N.SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 94 TER COMMA 11 DELLE NOIF E ALL'ART 8 COMMA 9 DEL C.G.S E ALLA SOCIETA' PER VIOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

Il Comitato Regionale Lazio trasmetteva alla Procura Federale Territoriale gli atti relativi al mancato pagamento entro il termine stabilito, da parte della Società A.S.D. Nuova Santa Maria delle Mole Marino, della somma di euro 3.000 (tremila) in favore del calciatore Tommaso Barlizio.

Ha rilevato la Procura che, in data 22/8/2014, la Commissione Accordi Economici della L.N.D., in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Tommaso Barlizio, condannava la Società A.S.D. N. Santa Maria Delle Mole Marino, al pagamento in favore della somma di € 3.000,00. La predetta decisione veniva comunicata alla suddetta Società, mediante lettera raccomandata in data 12/9/2014, la quale non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla normativa federale.

In virtù di quanto sopra, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale il Signor Armando De Simone, all'epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. N. Santa Maria Delle Mole Marino, per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe, e la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, come sopra scritto.

Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 30/4/2015, è presente, per la Procura Federale, l'avvocato Luca Sanzi, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura, richiamandosi all'atto di deferimento, conclude chiedendo per il Signor Armando De Simone, presidente della Società, l'inibizione di sei mesi e l'ammenda di € 700,00 ed un punto di penalizzazione per la Società.

Questo Tribunale, non ravvisando elementi di discordanza, con quanto rappresentato dalla Procura ed, in ossequio a quanto stabilito dalle norme regolamentari previste, per i casi in questione, non può che accogliere le proposte avanzate dall'Organo Inquirente e sopra riportate.

Detto ciò, questo tribunale Federale

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, attribuendo al presidente Signor Armando De Simone l'inibizione di 6 mesi, ed alla Società Santa Maria delle Mole Marino l'ammenda di € 700,00 ed un punto di penalizzazione in classifica.

Si comunichi agli interessati

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEL PRESIDENTE ARMANDO DE SIMONE DELLA SOCIETA' N. SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 94 TER COMMA 11 DELLE NOIF E ALL'ART 8 COMMA 9 DEL C.G.S E ALLA SOCIETA' PER VIOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

Il Comitato Regionale Lazio trasmetteva alla Procura Federale Territoriale gli atti relativi al mancato pagamento entro il termine stabilito, da parte della Società A.S.D. Nuova Santa Maria delle Mole Marino, della somma di euro 3.000 (tremila) in favore del calciatore Domenico Romeo.

Ha rilevato la Procura che, in data 22/8/2014, la Commissione Accordi Economici della L.N.D., in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Domenico Romeo, condannava la Società A.S.D. N. Santa Maria Delle Mole Marino, al pagamento in favore della somma di € 3.000,00. La predetta decisione veniva comunicata alla suddetta Società, mediante lettera raccomandata in data 12/9/2014, la quale non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla normativa federale.

In virtù di quanto sopra, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale il Signor Armando De Simone, all'epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. N. Santa Maria Delle Mole Marino, per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe, e la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, come sopra scritto.

Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 30/4/2015, è presente, per la Procura Federale, l'avvocato Luca Sanzi, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura, richiamandosi all'atto di deferimento, conclude chiedendo per il Signor Armando De Simone, presidente della Società, l'inibizione di sei mesi e l'ammenda di € 700,00 ed un punto di penalizzazione per la Società.

Questo Tribunale, non ravvisando elementi di discordanza, con quanto rappresentato dalla Procura ed, in ossequio a quanto stabilito dalle norme regolamentari previste, per i casi in questione, non può che accogliere le proposte avanzate dall'Organo Inquirente e sopra riportate. Detto ciò, questo tribunale Federale

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, attribuendo al presidente Signor Armando De Simone l'inibizione di 6 mesi, ed alla Società Santa Maria delle Mole Marino l'ammenda di € 700,00 ed un punto di penalizzazione in classifica, a decorrere dal termine della precedente sanzione di cui al presente Comunicato..

Si comunichi agli interessati

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. RENATO PROIETTI CHECCHI (PRESIDENTE VIS SUBIACO) E ASD VIS SUBIACO PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 N CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 44 COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. E ART. 4 COMMA 1 CGS

La Procura Federale della F.I.G.C., ha disposto il deferimento, def. 5583/224PF 14-15/AA/mg, innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale del Presidente della VIS Subiaco, Sig. Renato Proietti Checchi e per responsabilità diretta la Società ASD Vis Subiaco per aver omesso il tesseramento di un allenatore abilitato dal settore Tecnico alla conduzione della prima squadra del ASD Vis Subiaco partecipante al campionato di promozione. In particolare è emerso che in 9 gare disputate dalla ASD Vis Subiaco (c/ Guidonia del 7/09/2014; c/ Monterotondo del 14/09/2014; c/ Cantalice del 21/09/2014; c/ Football Riano del 28/09/2014; c/ Giov. Helv. Roma Calcio del 5/10/2014; c/ Capena del 12/10/2014; c/ Valle del Tevere del 19/10/2014; c/ S. Angelo Roman del 26/10/2014; c/ Villalba del 2/11/2014) non risulta indicato ne in distinta di gara ne nel referto arbitrale alcuna presenza di allenatore abilitato alla conduzione tecnica della squadra.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 30 aprile 2015 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

I deferiti non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente verificata la regolarità delle notifiche, procedeva a dare inizio alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo:

Romolo Proietti Checchi (Presidente ASD Vis Subiaco): inibizione 4 (quattro) mesi;

ASD Vis Subiaco: ammenda € 400,00

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti. Ritiene altresì di condividere nella misura le richieste sanzionatorie della Procura Federale.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni:

Romolo Proietti Checchi (Presidente ASD Vis Subiaco): inibizione 4 (quattro) mesi;

ASD Vis Subiaco: ammenda € 400,00.

Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE MARIO BELALBA DELLA SOCIETA' POL. GAETA SRL PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 94 TER COMMA 11 DELLE NOIF E ALL'ART 8 COMMA 9 DEL C.G.S E ALLA SOCIETA' PER VIOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale,

rilevato che prima di procedere al dibattimento l'Avv. Luca Sanzi, rappresentante della Procura Federale, deposita la proposta, avanzata dai deferiti, di applicazione di provvedimenti concordati, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., nella misura di seguito indicata.

Mario Belalba, Presidente società Pol. Gaeta SRL inibizione per mesi 18 (diciotto)

Pol. Gaeta S.R.L. ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) e n° 2 punti di penalizzazione nel Campionato di Eccellenza da scontare nella corrente stagione sportiva.

Osservato che la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., con nota del 22 aprile 2015, non ha effettuato alcuna osservazione a riguardo

Ritenute congrue le sanzioni così come concordate.

DELIBERA

l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mario Belalba, Presidente Pol. Gaeta SRL, inibizione per mesi 18

Pol. Gaeta SRL ammenda di € 6.000,00 e n° 2 punti di penalizzazione nel Campionato di Eccellenza da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Si comunichi agli interessati.

Pubblicato in Roma il 15 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli